

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005⁽²⁾.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile⁽³⁾.

(5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei comunitari

(7) Secondo le informazioni risultanti da controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché da ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle autorità aeronautiche nazionali, i seguenti vettori sono stati sottoposti a misure di intervento da parte delle rispettive autorità nazionali responsabili della sorveglianza: le autorità competenti tedesche, pur essendo rimaste soddisfatte delle misure correttive attuate dal vettore MSR Flug Charter GmbH, hanno tuttavia deciso, il 31 ottobre 2008, di sospendere la licenza di esercizio dopo che tale vettore ha dovuto presentare istanza di fallimento, il che comporta potenziali difficoltà sotto il profilo del rispetto dei requisiti di sicurezza; le autorità competenti del Portogallo hanno sospeso il 10 ottobre 2008 il COA del vettore Luzair, in attesa della nuova certificazione che ne attesti il pieno rispetto delle norme comunitarie applicabili; le autorità competenti spagnole, il 28 ottobre 2008, hanno avviato la procedura di sospensione del COA del vettore Bravo Airlines; le autorità competenti greche, il 24 ottobre 2008, hanno sospeso per tre mesi il COA del vettore Hellenic Imperial Airways. Quest'ultimo ha chiesto di poter esporre la propria situazione al Comitato per la sicurezza aerea, il che è avvenuto il 3 novembre 2008.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

